

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,
(858)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una
zona del territorio del comune di Bagheria.**

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947 n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il verbale n. 23 della riunione in data 21 maggio 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 1497 ed ai sensi degli articoli 1, comma 4 di « tutta la zona, ivi compresi i nuclei abitati, a valle della strada statale 113 fino al mare e che si sviluppa lungo il territorio del Comune di Bagheria ed è delimitata ad occidente dal confine del comune di Ficcarazzi e a oriente dal confine del comune di Santa Flavia. A monte dello stesso tratto della statale 113, viene vincolata, a partire dal ciglio della 113, una fascia di metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) ivi compresi i nuclei abitati. Vengono sottoposti, altresì, al vincolo d'insieme — e pertanto incluse nell'elenco — tutte indistintamente le Ville settecentesche ed ottocentesche esistenti nel territorio del Comune di Bagheria per un raggio di m. 250 attorno a ciascuna villa ».

Considerato che, se può ritenersi consentita la inclusione nell'elenco anzidetto, di vaste zone di un territorio comunale, in quanto i fini previsti dalla legge n. 1497 del 1939 lo richiedono, occorre comunque un esame tendente ad accertare la necessità che il vincolo abbia tale indiscriminata ampiezza; esame che nel caso dell'inclusione di gran parte del territorio comunale di Bagheria nell'elenco di cui all'art. 2 citato non risulta effettuato come non risulta il concreto accertamento delle esigenze panoramiche ed estetiche per quanto concerne la fascia di metri 200 a monte della strada statale numero 113 peraltro in parte già investita dall'espansione edilizia dell'abitato ed occupata da impianti ferroviari; nè può ritenersi sufficiente per l'applicazione della legge n. 1497, art. 1, comma 4, il generico richiamo a « tutte indistintamente le Ville settecentesche ed ottocentesche esistenti nel territorio del Comune di Bagheria » perchè i detti immobili, in quanto ne possiedono i requisiti, o sono da tutelare con le modalità previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero da proteggere a termini della legge n. 1497 del 1939, art. 1, comma 2, quando si distinguono per la loro non comune bel-

lezza; il che, invero, nel verbale anzidetto, non risulta dimostrato;

Ritenuto opportuno introdurre nell'elenco anzidetto le conseguenti modificazioni, con riguardo, tuttavia, all'interesse pubblico relativo alla fascia costiera del territorio del comune di Bagheria, in quanto elemento del più ampio quadro naturale dell'intera fascia costiera della provincia di Palermo, oggetto di diverse deliberazioni della Commissione anzidetta; quadro naturale di notevole effetto per la spontanea armonizzazione di elementi naturali con quelli dovuti al lavoro umano; per la visione verso l'interno, dei ridenti paesaggi ricchi di vegetazione e, verso l'esterno, dell'incomparabile veduta del golfo di Palermo che si estende dal Monte Pellegrino al Capo Mongerbino, contornato da fasce di verde, da pittoresche insenature della costa e tratti di spiagge, da caratteristici nuclei abitati quale il pittoresco villaggio di pescatori di Aspra e dalla città di Palermo stessa;

Accertato che il citato verbale della Commissione anzidetta è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato depositato presso gli Enti e le Associazioni di cui alla legge stessa e che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso il verbale medesimo;

Considerato che il Ministro della Marina Mercantile non ha ancora manifestato l'assenso richiesto in data 27 luglio 1966 con nota n. 4163;

Ritenuto opportuno, al fine di definire il procedimento di vincolo, procedere alla dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 citata, delle zone del territorio del Comune di Bagheria non ricadenti in quelle comprese nel demanio pubblico marittimo con riserva di procedere nei confronti di queste ultime zone con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della Marina Mercantile;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del territorio comunale di Bagheria, delimitata ad ovest dal confine con il territorio del comune di Ficcarazzi, ad est col confine del comune di Santa Flavia, a nord dal mare, a sud dal ciglio a valle dalla S.S. n. 113 con esclusione delle zone ricadenti nel Demanio pubblico marittimo in ordine alle quali si provvederà con decreto successivo quando il Ministro della Marina Mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso di cui in narrativa.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 21 maggio 1963 della Commissione provinciale della tutela delle bellezze naturali di Palermo.

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione per tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia occidentale al Comune di Bagheria perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza anzidetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 6 settembre 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

*Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali
Palermo*

Oggi 21 maggio 1963 nella Sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle Bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

ore 16: Protezione fascia costiera e abitato del comune di Bagheria;

(*Omissis*)

Alla seduta hanno preso parte i signori:

- prof. arch. ing. Vittorio Ziino, Presidente;
- Soprintendente Giuseppe Giaccone, vice Presidente;
- dott. Emilio La Fisca, in rappresentanza del Presidente provinciale turismo;
- prof. arch. Luigi Epifanio, rappresentante professionisti-artisti;
- Barone Fatta del Bosco, rappresentante agricoltori.

Sono assenti:

- avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante industriali;
- Sindaco del comune di Bagheria.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la Seduta e considera, con l'assenso di tutti i Commissari, la inderogabile necessità di imporre il vincolo d'insieme — ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 — sui territori dei Comuni posti all'ordine del giorno al fine che non venga menomata irrimediabilmente la suggestiva bellezza paesistica e panoramica di tutta la fascia costiera orientale della Provincia di Palermo.

(*Omissis*)

Dato che frattanto sono trascorse le ore 16 ed il sindaco di Bagheria non è intervenuto alla Seduta, i commissari decidono di discutere ugualmente il 1° punto posto all'ordine del giorno: « Protezione

fascia costiera e abitato del Comune di Bagheria ».

Il Presidente dopo avere fatto presente le disposizioni contenute nell'art. 9 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 richiama l'attenzione dei membri sulla planimetria e seguendo il tracciato del territorio del comune di Bagheria propone di prendere come punto di riferimento la strada Statale 113, proponendo di vincolare tutta la fascia a valle che dal ciglio della Strada 113 va fino al mare ed a monte della stessa Strada delimitare una fascia di rispetto.

I Commissari concordano in pieno e pertanto deliberano di includere nell'Elenco delle bellezze d'insieme — ai sensi degli articoli 1, comma IV, e 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 — tutta la zona, ivi compresi i nuclei abitati, a valle della Strada Statale 113 fino al mare e che si sviluppa lungo il territorio del Comune di Bagheria ed è delimitata ad occidente dal confine del Comune di Ficarazzi ed a oriente dal confine del comune di Santa Flavia.

A monte dello stesso tratto della Statale 113, viene vincolata, a partire dal ciglio della 113, una fascia di metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) ivi compresi i nuclei abitati. Vengono sottoposti, altresì, al vincolo d'insieme — e pertanto incluse nell'Elenco — tutte indistintamente le Ville settecentesche ed ottocentesche esistenti nel territorio del Comune di Bagheria per un raggio di m. 250 attorno a ciascuna villa.

(*Omissis*)

Esauriti tutti e quattro gli argomenti, il Presidente toglie la Seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

V. Zerilli

Il Presidente:

V. Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 6 settembre 1967,
(859)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Altavilla Milicia.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sull'applicazione della suddetta legge;

Visto il verbale n. 24 della riunione in data 4 giugno 1963, della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali nella quale è stata deliberata l'inclusione nell'elenco di